

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/838 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2019

**relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che  
abroga il regolamento (CE) n. 415/2007**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti, fissate nel regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione <sup>(2)</sup>, dovrebbero essere aggiornate e chiarite, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla loro applicazione, nonché del progresso tecnologico e degli aggiornamenti delle norme internazionali sottostanti.
- (2) Le specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti dovrebbero essere basate sui principi tecnici stabiliti nell'allegato II della direttiva 2005/44/CE.
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche devono tenere debito conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, occorre garantire la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.
- (4) Al fine di migliorare l'efficienza dei trasporti per vie navigabili interne, le specifiche tecniche dovrebbero essere estese al fine di includere disposizioni relative ai messaggi funzionali specifici per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti.
- (5) Al fine di migliorare la sicurezza della navigazione, le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti dovrebbero essere estese in modo da includere disposizioni relative agli ausili alla navigazione per la navigazione interna.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> recante le misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.
- (7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche dovrebbero entrare in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare dette specifiche entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore.
- (8) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 415/2007.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/44/CE,

<sup>(1)</sup> GUL 255 del 30.9.2005, pag. 152.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

